

Repubblica Italiana



**COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE**  
*Provincia di Isernia*

---

*Numero Registro Generale 93*

**DETERMINAZIONE**  
**COPIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

**Numero 2 del 17-06-2020**

**OGGETTO:** REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 1 DEL 27.01.2020 N.R.G. E DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. 708 DEL 2020 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER TITOLI E COLLOQUIO PROFESSIONALE, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI CAT. C – PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI), DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;

**VISTO** il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

## PREMESSO CHE

- con deliberazione G.C. n. 53-2019 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022
- in forza del suddetto piano si programmavano le seguenti assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020: *“copertura del posto a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di categoria C, resosi vacante nell'area amministrativa a seguito di pensionamento avvenuto in data 01.08.2019 mediante le seguenti modalità di reclutamento: mobilità volontaria e, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di mobilità, utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto valide, previa adozione dei criteri e tendo conto delle modifiche legislative di cui all'art. 1 commi 360-367 legge 145-2018”*
- con determina del Segretario Comunale n. 1 del 27.01.2020 reg. gen. n. 5 veniva indetta una procedura selettiva di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio professionale, per il reclutamento di n. 1 unità di cat. C – profilo di *“Istruttore amministrativo”*, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;
- il relativo avviso pubblico prot. n. 708 del 21-02-2020 *per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa* veniva pubblicato in data 21.02.2020 all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”* e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi;
- il termine per la presentazione delle domande, fissato inizialmente al 22.03.2020, restava sospeso per effetto della normativa dettata dal Governo in ragione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 (art. 103, co. 1, D.L. *“Cura Italia”* 17/03/2020 n. 18 e art. 37 del Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23).
- Segnatamente, con avviso pubblicato sul sito web del Comune di Sessano del Molise, datato 14.04.2020, il Segretario Comunale rendeva noto che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 37 del Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23, *“ai fini del computo dei termini di cui all'avviso pubblico prot. 708 del 21-02-2020 per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23.02.2020 e quella del 15.05.2020.”*
- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'ente n. 2 domande di partecipazione alla predetta procedura di mobilità

TENUTO CONTO che, nella deliberazione della D.G.C. n. 53-2019 di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale 2020 2022, il Comune di Sessano del Molise, sulla scorta della normativa vigente *ratione temporis* (cfr. art. 1, comma 562 L. 296-2006; Corte dei Conti – Sezioni Riunite Controllo – deliberazione 52-2010, secondo cui la capacità per l'assunzione di personale a tempo indeterminato negli Enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti è pari al 100% delle cessazioni intervenute a decorrere dall'anno 2007, fermo restando il limite di spesa costituito dal tetto della spesa di personale sostenuta nell'anno 2008), quantificava la propria capacità assunzionale in euro 64.286,95, calcolata al lordo degli oneri riflessi, sempre nel rispetto del tetto di spesa massimo potenziale dato dalla spesa di personale dell'anno 2008 e dagli altri vincoli di legge

PRESO ATTO che, a seguito dell'adozione della D.G.C. n. 53-2019 e della pubblicazione dell'avviso prot. n. 708 del 21-02-2020 *per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa*, si verificavano i seguenti mutamenti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, della situazione che aveva condotto alla programmazione triennale di fabbisogno del personale di cui alla D.G.C. 53-2019:

- con decorrenza 01.05.2020 veniva collocata a riposo, con delibera di G.C. n. 16 del 14.04.2020, la dipendente a tempo parziale ed indeterminato sig.ra D'Ippolito Rosa;
- in data 16.04.2020 prot. n. 1494 l'unico dipendente a tempo indeterminato e pieno titolare di posizione

organizzativa, responsabile del servizio tributi e vigilanza, categoria C, presentava domanda di dimissioni con diritto alla pensione anticipata (c.d. quota 100) con decorrenza 01.11.2020;

- in data 27 aprile 2020 veniva pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 17.03.2020 recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*. Ai sensi dell’art. 1 del citato decreto: *“1. Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”*. Come evidenziato dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna (delib. n. 32/2020/PAR) ***“si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell’ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE (...) stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell’ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”***

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, con delibera della G.C. n. 27 del 16.06.2020, a seguito di nuova valutazione dell’interesse pubblico, stabiliva

- di modificare la programmazione triennale di fabbisogno del personale n. 53-2019 programmando, per il triennio di riferimento, nell’attesa di ulteriori chiarimenti sulla normativa da applicare, quanto segue:

ANNO	RECLUTAMENTO DI PERSONALE
2020	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2021	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2022	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;

- di dare incarico al Segretario Comunale affinché adotti gli atti conseguenti procedendo in autotutela con riferimento alla procedura per mobilità volontaria esterna di cui all’avviso prot. 708-2020 per il reclutamento di 1 unità di cat. C – profilo di *“Istruttore amministrativo”*, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all’area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;

RILEVATO che il provvedimento di revoca in autotutela può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse.

RICHIAMATE, a tale scopo, espressamente, le considerazioni e motivazioni di cui alla D.G.C. n. 27 del 16.06.2020 secondo cui:

- l’ufficio finanziario, sulla scorta di una prima analisi circa le conseguenze applicative derivanti per il Comune di Sessano del Molise dall’entrata in vigore del predetto Decreto 17.03.2020, ha verificato che l’ente, allo stato, si troverebbe nella condizione, decisamente *“restrittiva”* in termini di capacità assunzionale, descritta dal decreto medesimo all’art. 6 comma 3 ossia: *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale*

*e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.”*

- la procedura indetta con l'avviso pubblico prot. n. 708 del 21-02-2020 è una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165-2001. Proprio su tale aspetto, a seguito della pubblicazione del decreto 17.03.2020, è di recente intervenuta la Corte dei Conti Lombardia con del. 74/2020/PAR nella quale si legge che: **“Passando al secondo quesito, con il quale il comune vuole sapere se “la mobilità riveste ancora carattere neutro e non rientra nella nuova normativa”, occorre osservare che l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha consentito di assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. Per effetto di tale norma, la mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita e le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. L'obiettivo è stato quello di garantire la possibilità che risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, potessero essere redistribuite in un'ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l'operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica. Nella stessa direzione è l'art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 secondo cui “Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”** 9 **Nel sistema delineato dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.**

- le dimissioni con diritto alla pensione anticipata (c.d. quota 100), con decorrenza 01.11.2020, dell'unico dipendente dell'ente a tempo indeterminato e pieno, titolare di posizione organizzativa, responsabile del servizio tributi e vigilanza porta inevitabilmente ad una nuova riflessione circa l'organizzazione delle aree e dei servizi, tanto più se, per il futuro, l'ente, alla luce anche del decreto 17.03.2020, non avrà la disponibilità di assumere a tempo indeterminato nei termini e con il budget assunzionale, così come stabiliti nella D.G.C. n. 53-2019

- la programmazione 2020-2022 di cui alla D.G.C. n. 53-2019 era stata adottata sul presupposto di poter “disporre”, per assunzioni a tempo indeterminato, della capacità assunzionale ivi indicata e quantificata pari ad euro 64.286,95, nonché in ragione della fondata convinzione di poter utilmente richiamare il principio della c.d. neutralità della mobilità.

VISTO l'art. 21-quinquies co. 1 legge n. 241-1990 secondo cui **“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.”**

#### TENUTO CONTO CHE

- la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura di assunzione in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

- Con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012).

CONSIDERATO altresì che l'autotutela è espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 8 febbraio 2010, n. 592, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363).

CONSIDERATO che la procedura indetta con avviso prot. 708-2020 non ha avuto alcun effettivo prosieguo, e pertanto non risultano lese situazioni soggettive di alcun genere per nessun candidato, sicché la mera aspettativa di partecipazione alla selezione da parte dei candidati stessi non può prevalere sull'interesse di questa P.A. ad orientare la propria limitata capacità di spesa per assunzioni verso professionalità di maggiore rilevanza strategica nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse pubblico

PUNTUALIZZATO che l'avviso di selezione ed indizione della procedura di mobilità di che trattasi prot. n. 708-2020 così dispone:

*“Il presente avviso:*

- non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti in oggetto, anche per sopravvenuta emanazione di disposizioni normative successive;

- non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune di SESSANO DEL MOLISE.”

RITENUTO, pertanto, in presenza di specifiche previsioni contenute nell'Avviso di Selezione prot. 708-2020 e in ragione della riconsiderazione dell'interesse pubblico come innanzi evidenziata poter formalizzare, su conforme indirizzo della Giunta Comunale, delibera n. 27 del 16.06.2020, la revoca della determinazione n. 1 del 2020 n.r.g. n. 5 del sottoscritto segretario comunale e dell'avviso pubblico prot. 708-2020

EVIDENZIATO che la revoca dell'avviso di che trattasi approvato con Determinazione del segretario comunale n. 1-2020 sarà resa nota mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'amministrazione,

VISTI

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Lo Statuto comunale
- Il d.lgs. n. 267-2000
- Il d.lgs. n. 165-2001

#### **DETERMINA**

1) LA PREMESSA è parte integrante ed essenziale del presente atto, che in questa parte dispositiva

integralmente si richiama, quale motivazione sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241-1990.

2) DI REVOCARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241-1990 e s.m.i., per le ragioni tutte di cui alla premessa, la determina del segretario comunale n. 1 del 27.01.2020 e l'avviso pubblico prot. 708-2020 PER RICERCA DI PERSONALE, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C - DA INQUADRARE NELL'AREA AMMINISTRATIVA, CON ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

3) DI RENDERE NOTA la revoca della procedura in oggetto e il presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito Internet dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio comunale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

---

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO ENZO CERASUOLO

---

**\*\*\*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

Sessano del Molise

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI